



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO DI
CANOSA DI PUGLIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del presente Regolamento.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Finalità dell'impianto.
- Art. 4 - Modalità di trattamento dei dati personali.
- Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione.
- Art. 6 - Responsabile del trattamento dei dati.
- Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto.
- Art. 8 - Misure di sicurezza e limiti di utilizzo.
- Art. 9 - Accesso ai dati.
- Art. 10 - Informativa.
- Art. 11 - Diritti dell'interessato.
- Art. 12 - Comunicazione.
- Art. 13 - Notificazione.
- Art. 14 - Tutela.
- Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.
- Art. 16 - Entrata in vigore
- Art. 17 - Modifiche regolamentari

Allegato - Ubicazione telecamere nel Comune di Canosa di Puglia

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali rilevati per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e degli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del “decalogo” del 29.11.2000 e s.m.i. e del provvedimento dell’8.04.2010 e s.m.i..
2. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, Circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.
3. Altresì il presente regolamento si conforma, per quanto oggetto di trattamento a fini di prevenzione e repressione dei reati a quanto statuito dalle Circolari del Ministero Interno n. 558/A/521.270/456 dell’8.02.2005 e n. 558/A/421.270/195960 del 6.08.2010 emanate per quanto disposto dall’art. 6 del d.l. 23.02.2009 n. 11 con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 38 del 23.04.2009.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 D.L.vo 196/2003 e s.m.i.
 - a) per “**Garante**” l’Autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996 n. 675) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali;
 - b) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso l’ufficio della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - c) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - d) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

- e) per “**dati identificativi**”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
- f) per “**dati sensibili**”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- g) per “**dati giudiziari**”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- h) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Canosa di Puglia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- j) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- k) per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità dell’impianto

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano effettuato attraverso telecamere fisse e/o mobili posizionate su specifiche ed attrezzate automobili di servizio, gestito dal Comune di Canosa di Puglia - Ufficio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e di quanto

stabilito dall'art. 11 D.Lgs. n. 196/2003 e loro s.m.i.. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità con tutela di coloro che più abbisognano di attenzione: bambini, giovani e anziani attraverso un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza urbana sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Canosa di Puglia, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D. Lgs 31 marzo 1998, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65, e secondo i limiti sanciti dal D. Lgs. n. 196/2003 e loro s.m.i., nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine e l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento di attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, nell'ambito dei progetti per la sicurezza di cui al Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008. In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità:
 - Prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite e di episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale al fine di assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio nonché le finalità di cui al punto 2 del provvedimento generale dell'8.04.2010 e s.m.i..
 - Tutela del patrimonio comunale per la prevenzione e repressione di atti vandalici e di danneggiamento.
 - Monitoraggio del traffico.
 - Monitoraggio ambientale.
4. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazioni di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte della Centrale Operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Art. 4 - Modalità di trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui all'art. 11 del D. L.vo 196/03 e s.m.i. e del Provvedimento del Garante dei dati personali dell'8 aprile 2010 e s.m.i. e potranno essere resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con gli scopi e le finalità indicate all' art. 3 che precede, esatti e, se necessario, aggiornati.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a quanto previsto dal punto 3.4 del Provvedimento del Garante dei dati personali dell'8 aprile 2010 e s.m.i. e comunque non oltre i sette giorni dalla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione motivate con apposito provvedimento e comunque in relazione a necessità derivante da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso in cui ricorrono esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso.

I dati raccolti e trattati con riferimento alla finalità dell'analisi del flusso del traffico, di cui al precedente articolo 3 (*cf.* con *monitoraggio del traffico*), avverranno con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Il software è configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati.

Le aree e le auto di servizio in cui sono e/o dovranno essere installate le telecamere sono identificate evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto del trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del

D.lvo 196/3 e s.m.i e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere fisse e/o mobili posizionate su specifiche ed attrezzate automobili di servizio connesse ad una Sala Controllo appositamente dedicata e riservata ubicata presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Canosa di Puglia.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi la qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
5. Il sistema utilizza una rete dedicata ed è concepito per rimanere separato rispetto a qualsiasi altra rete o altro sistema esistente. I relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche, ad eccezione di monitor, stampanti, tastiere e monitor che potranno essere condivise attraverso un commutatore collegato al *case* e che non consenta condivisione di hard disk e/o dei supporti di memorizzazione e trattamento dei dati acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza.
6. L'accesso alle apparecchiature di controllo è consentito solo al responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati appositamente nominati ai sensi dei successivi articoli 5 e 6. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, e degli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria. Relativamente a tali addetti, fatta eccezione per gli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria, il Responsabile della gestione e del trattamento impartirà idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.
7. Gli incaricati nominati ai sensi del presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

8. Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuto un registro degli accessi, tenuto a cura del Responsabile ovvero di uno o più incaricati all'uopo nominati, sul quale saranno annotate generalità del soggetto, la sua qualifica, le ragioni dell'accesso ai dati personali rilevati dal sistema di videosorveglianza, il tempo dell'accesso, i dati personali acquisiti, le modalità di acquisizione dei dati personali e lo scopo per il quale i dati sono stati acquisiti. Il soggetto autorizzato ad accedere ai dati apporrà la propria sottoscrizione nell'apposito spazio del registro; il Responsabile ovvero l'incaricato all'uopo nominato apporrà la propria sottoscrizione nell'apposito spazio del Registro ed acquisirà l'eventuale provvedimento di autorizzazione all'accesso dei dati personali.
9. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
10. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
11. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
12. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 6 - Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comune di Canosa di Puglia è il Titolare del trattamento dei dati personali nel campo di applicazione del presente Regolamento e si esprime con provvedimenti e/o disposizioni a firma del Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante p.t. dell'Ente Territoriale, titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o altra persona nominata dal Sindaco con apposito decreto, pubblicato all'Albo Pretorio, nella sua qualità domiciliato in ragione delle finzioni

svolte presso la sede municipale. Ove necessario per esigenze organizzative, il Titolare del trattamento dei dati personali potrà nominare, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003, quali Responsabili, più persone fisiche, anche mediante suddivisione di compiti, previa approvazione del Sindaco e previa nomina con decreto del Sindaco.

3. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Al Responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati personali sono affidate le seguenti responsabilità e compiti appositamente specificati in sede di designazione.
 - Redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco dei luoghi in cui sono apposte le telecamere.
 - Redigere ed aggiornare ad ogni variazione l'elenco dei sistemi di elaborazione.
 - Individuare e nominare con apposito provvedimento scritto e nominale gli incaricati al trattamento dei dati personali con il compito di trattare i dati, controllare i sistemi, le apparecchiature e i registri di accesso alla Sala Controllo allo scopo di impedire intrusioni o danneggiamenti.
 - Definire e verificare periodicamente le modalità di accesso alla Sala Controllo e le misure da adottare per la protezione della predetta Sala Controllo.
 - Individuare e nominare con apposito provvedimento scritto e nominale uno o più Incaricati della custodia delle copie delle credenziali qualora vi sia più di un incaricato del trattamento.
 - Informare tempestivamente il Titolare del Trattamento di eventuali violazioni in tema di sicurezza o della sopravvenuta mancanza di corrispondenza dei requisiti di sicurezza alle prescrizioni normative ed al presente documento.
 - Organizzare la formazione e l'aggiornamento degli Incaricati al trattamento dei dati personali sulla normativa statale e del Garante per la Protezione dei Dati Personali in tema di videosorveglianza, proponendo al Titolare del Trattamento ogni necessario adeguamento delle misure di sicurezza.
 - Predisporre ed inoltrare le dovute informative previste dal D.lgs. 196/2003.
 - Vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.
 - Custodire le chiavi degli accessi alle apparecchiature di controllo e degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

Tuttavia previa designazione scritta, approvata dal Sindaco con suo provvedimento, può essere nominato uno o più incaricati cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'extrapolazione delle immagini.

Art. 7. Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

1. Il Responsabile designa e nomina nell'ambito degli operatori di Polizia Locale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle apparecchiature ed ai locali per la conservazione dei supporti magnetici. La nomina avviene con provvedimento scritto, approvato dal Sindaco e contenente le istruzioni per l'uso degli strumenti e gli accorgimenti sul loro uso in conformità di quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e s.m.i.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento anche attraverso la organizzazione di *meeting* o *workshop* dedicati all'istruzione degli incaricati sulla materia della tutela dei dati personali, loro trattamento e sulle misure di sicurezza per la tutela dei dati personali trattati con il sistema di videosorveglianza.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
5. La designazione di eventuali incaricati esterni può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.
6. Nel caso in cui il responsabile non provvede alla nomina di cui ai commi 1 e 2 si ritiene incaricato lui stesso.
7. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di illeciti rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o tutela ambientale e del patrimonio del Comune di Canosa di Puglia, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui gli organi di Polizia o Autorità Giudiziaria, nello

svolgimento di loro indagini, necessitano di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 8 - Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. I dati personali, oggetto del trattamento, sono custoditi e controllati presso l'apposita Sala Controllo ubicata nel Comando di Polizia Municipale del Comune di Canosa di Puglia nel rispetto di quanto disposto dal Titolo V del D.lvo 196/03 e s.m.i.
2. Ai locali dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere solo il Titolare del Trattamento in persona del suo legale rappresentante p.t., il Responsabile ovvero un delegato purchè appositamente nominato Incaricato e solo esclusivamente gli incaricati in servizio della polizia locale nominati ai sensi del precedente art. 6, 1° comma, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto.
3. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
5. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
6. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
7. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso
8. Le apparecchiature di controllo ed i supporti di memorizzazione ubicate nella Sala Controllo sono sistematicamente chiusi a chiave e non essere accessibili al pubblico. I supporti di memorizzazione (videocassette o altro) saranno conservati in appositi armadi ignifughi chiusi a chiave ed accessibili solo dal Responsabile ovvero dall'incaricato appositamente nominato.
9. L' utilizzo del sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è consentito solo per il controllo dei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

10. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
11. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 4, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
12. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali
13. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
14. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, turistiche e pubblicitarie nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, né i dati raccolti e trattati potranno essere utilizzati a fini di profilazione degli utenti e cittadini.
15. Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso *login* e *password* dedicati.
16. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
17. La cancellazione dei dati avverrà, preferibilmente attraverso il riutilizzo del supporto di memorizzazione e dovrà avvenire solo presso la Sala Controllo.
18. Nel caso di sostituzione dei supporti memorizzazione il supporto di memorizzazione sostituito dovrà essere fisicamente distrutto previa cancellazione irreversibile dei dati ivi contenuti.
19. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 9 - Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lvo 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'art. 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2, e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.
2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e segg. del D.lvo 196/03 e s.m.i.

3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 10 - Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a. l'affissione del presente Regolamento all'albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni successivi all'esecutività del Regolamento stesso;
 - b. cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, e sulle auto di servizio dotate di telecamere mobili, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In essi sarà rappresentata l'immagine della telecamera e la dicitura in calce di quanto prescritto nell'allegati 1 del Provvedimento del garante dell'8/4/2010 con la precisazione del luogo in cui le immagini sono custodite. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in prossimità dei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.
2. Il Comune di Canosa di Puglia attraverso i suoi ordinari canali di comunicazione all'utenza (sito web istituzionale, pubblicazione nell'Albo Pretorio, idonea segnalazione su cartelli, manifesti informativi) si obbliga a comunicare sia l'avvio del trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza che ogni integrazione e/o ampliamento dell'impianto sia sotto il profilo dimensionale che sotto il profilo qualitativo ovvero l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento, con un anticipo di almeno dieci giorni.
3. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali, che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 11 - Diritti dell'interessato.

1. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/03 e s.m.i l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 8 del Decreto citato s.m.i.
2. La richiesta di accesso da parte dell'interessato avverrà previa richiesta scritta al Responsabile con l'indicazione delle ragioni dell'accesso ai dati personali e potranno essere rilasciate copie delle immagini solo per comprovate obiettive ragioni giustificatrici e di giustizia.
3. In ogni caso l'accesso ai dati da parte dell'interessato potrà riguardare solo le immagini che sono di esclusivo riferimento dell'interessato con oscuramento di terzi. Analogamente nel caso di rilascio di copia delle immagini registrate dovranno essere oscurate immagini riguardanti i terzi rispetto all'interessato.

4. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardano;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iii. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 4, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma I l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali,

fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Canosa di Puglia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 - Notificazione

1. Il Comune di Canosa di Puglia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 14 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.
- 2, Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza

Art. 17- Modifiche regolamentari

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.
2. Ogni modifica e/o aggiornamento al presente Regolamento limitato ad un mero adeguamento della normativa emanata ed emanando dal Garante e comunque purchè entro i limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 3 del presente regolamento potrà avvenire con Delibera di Giunta Municipale e ne sarà data diffusione con pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito web istituzione del Comune di Canosa di Puglia
3. Il presente regolamento è strasmesso al garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato

Ubicazione telecamere nel Comune di Canosa di Puglia
(*elenco dei luoghi in cui sono ubicate le telecamere*)